

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Titolo I

Costituzione, denominazione, scopo, durata, sede

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

- E' costituita, con sede legale in Pozzuoli (NA), al Corso Terracciano n° 10, l'Associazione denominata "LIBERASS", di seguito indicata come associazione.
- L'Associazione, apolitica e apolitica, e senza scopo di lucro, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. Scopi, finalità ed attività

L'Associazione nasce con lo scopo di difendere, informare e tutelare i cittadini. A tal uopo persegue i seguenti scopi:

- obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione e informazione a favore di chi è svantaggiato per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari.
- tutela e difesa del cittadino che può essere realizzata a livello nazionale, ma è radicata nel territorio grazie a sedi regionali e provinciali in forma individuale (attraverso gli sportelli locali) o in forma collettiva (rapporti con EE.LL. istituzioni, grandi società di servizi).
- Istituzione di un gruppo di lavoro composto da professionisti, avvocati e commercialisti che hanno deciso di mettere la propria capacità ed esperienza al servizio ed alla tutela del cittadino. L'attività dell'associazione si può riassumere nelle seguenti aree tematiche:
 - 1) Capillare campagna di informazione sui principali argomenti di interesse pubblico: educazione al consumo, erogazione di servizi a favore del cittadino da parte di enti e amministrazioni pubbliche, sicurezza e qualità di prodotti e servizi, ecc.;
 - 2) Difesa del cittadino per controversie della vita quotidiana: utenze domestiche, finanziamenti, mutui, rapporti con le banche, con i condomini, iscrizioni al CRIF, locazioni, prodotti difettosi, pubblicità ingannevole
 - 3) Assistenza legale, stragiudiziale e in sede conciliativa;
 - 4) Assistenza Fiscale: sportello CAF per 730, F24, ISEE, RED, ecc.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende, inoltre, promuovere varie attività, ed in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti;
- attività di formazione mediante corsi per utenti, seminari di aggiornamento sulle novità legislative e fiscali;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino e pubblicizzazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- Attività di consulenza assicurativa

Art. 3. Durata

- 1) L'associazione ha durata fino al dicembre 2020.
- 2) L'assemblea potrà prorogare tale durata o consentire tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato. Potrà anche sciogliere anticipatamente, rispetto alla suddetta data, con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II

Soci, ammissione, decadenza ed affiliazioni

Art. 4. Soci

- L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- Soci fondatori: si considerano fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione, ne decidono lo scioglimento e partecipano, anche onerosamente alle attività sociali;
- Soci ordinari: persone che danno il loro contributo per il conseguimento degli scopi associativi, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea;
- Soci Onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito, con opere e/o sostegno determinante, nonché per avere acquisito particolare benemeritenze in ambiti affini, agli scopi dell'associazione.

Art. 5. - Ammissione

- Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le istituzioni (pubbliche e private), gli enti.
- Tutti coloro i quali intendono aderire all'associazione, dovranno redigere domanda su apposito modulo controfirmato da almeno tre soci. È indispensabile una dichiarazione di accettazione senza riserve dello statuto e del regolamento dell'associazione;
- La richiesta deve essere accolta dal Consiglio Direttivo in modo unanime. Il giudizio negativo non deve essere motivato ma contro una decisione contraria, è ammesso appello all'assemblea dei soci;

Art. 6. - Perdita della qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a) Decesso;
- b) Recesso volontario. La decisione deve essere comunicata entro il mese di ottobre di ciascun anno;
- c) Mancato versamento delle quote sociali per almeno 6 mesi;
- d) L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti ed azioni disonorevoli e/o contrastanti con i principi ispiratori. Il socio espulso non può essere riammesso e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7. - Diritti e Doveri dei soci.

- 1) Tutti i soci, fondatori, ordinari ed onorari, hanno parità di doveri e di diritti che sono:
 - a) Partecipare alle assemblee, se in regola con i contributi;
 - b) Votare, direttamente o per delega, (una sola);
 - c) Svolgere le attività;
 - d) Elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
 - e) Eventuale rimborso di spese sostenute per l'attività prestata;
- 2) Le prestazioni fornite sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. La possibilità di un rimborso sono legate a parametri validi per tutti i soci e ad una autorizzazione preventiva, almeno del Presidente;
- 3) Tutti i soci sono tenuti a:
 - Rispettare le norme contenute nel presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - Pagare le quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea;
 - Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e non agire in contrasto con le aspirazioni che ne animano le attività.

Titolo III Organi sociali

Art. - 8 Assemblea

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci iscritti da almeno un mese prima della convocazione ed in regola con i pagamenti. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso pubblico o con lettera spedita non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso nella bacheca della sede, con raccomandata a mano. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni altra volta che ne venga fatta richiesta motivata da parte di un terzo dei soci o su deliberazione del Consiglio Direttivo. L'assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera validamente, a maggioranza su tutti gli argomenti elencati nell'ordine del giorno.

Le sedute dell'assemblea generale sono dirette dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea:

- a) provvede all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) decide i componenti del Collegio dei Revisori;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, nonché di fondi, entro i termini consentiti dalla Legge e dal presente statuto;
- f) delibera circa le modifiche del presente statuto ed approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera circa lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per le Delibere che riguardano i comma f) e g) occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci regolarmente iscritti, nonché dei soci fondatori, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. - 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione, è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale; esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci eletti dall'assemblea generale. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, sono incompatibili cariche politiche. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario / tesoriere. In caso di vacanza di componenti del Consiglio Direttivo, detto organo provvede a sostituirli, con il metodo della cooptazione. I componenti così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea generale. Il presidente, il segretario - tesoriere restano in carica finché nell'ambito del nuovo Consiglio Direttivo non saranno eletti i loro successori.

Il Consiglio Direttivo può nominare altri membri, in qualità di esperti, senza diritto di voto, ed inoltre:

- a) prepara i bilanci preventivi, i rendiconti finanziari patrimoniali annuali;
- b) approva le domande di iscrizione all'Associazione, e delibera in merito all'accoglienza al recesso, alla decadenza e d alla esclusione dei soci;
- c) fissa i criteri per la regolamentazione e le quote sociali, provvede all'esecuzione delle direttive fissate dall'assemblea dei soci;
- d) decide di stipulare contratti concernenti l'attività dell'Associazione, aderisce ad altri Enti o ad Associazioni;
- e) costituisce, altresì, gruppi di lavoro scegliendone i componenti anche tra i non associati, al fine di ricevere quel necessario supporto nello svolgimento dell'attività associativa. Esso può nominare Comitati di Consulenza per i singoli progetti individuati, composti da soci ed esperti esterni, assegnando a loro uno specifico mandato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione dovrà avvenire con i sistemi di cui all'articolo 9. L'organismo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare in assenza alle suddette modalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero dal vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento ed è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. - 10 - Presidente

Il Presidente, che normalmente presiede l'assemblea, dura quattro anni ed è eletto dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile, assieme al segretario. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e di fronte a terzi, con facoltà di conferire procure; ha, inoltre, la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente vigila sull'attuazione delle decisioni e compie gli atti urgenti per poi sottoporli a ratifica, è tenuto, in ogni caso, a presentare all'assemblea generale una relazione sulle attività svolte e programmate.

Art. - 11 - Segretario/Tesoriere

- Il Segretario svolge la funzione della verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive dell'Associazione;
- Egli cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci dell'Associazione e di eventuali altri libri richiesti dalla legge;
- Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, con la tenuta dei libri contabili richiesti dalla legge, prepara il bilancio consuntivo e preventivo accompagnato da idonea relazione contabile. I libri ed i conti dell'Associazione, previsti per legge, devono essere consultabili da tutti i soci che ne facciano motivata istanza.

Art. - 12 Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato qualora ne sopravvengano i presupposti di legge; è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione eleggono il presidente del Collegio, i Sindaci Revisori devono adempiere i loro doveri per la vigenza del mandato; sono responsabili delle loro attestazioni e sono tenuti a mantenere il segreto su fatti e documenti di cui sono a conoscenza per ragioni di ufficio. Essi sono responsabili solidariamente con il Consiglio Direttivo per i fatti o per le omissioni di questi. Il presidente del Collegio ha la facoltà di cooptare in caso di assenza, un sindaco effettivo con un supplente e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come osservatore. Il Collegio dei Revisori dei Conti funge da Collegio dei Proibitori.

Titolo IV Patrimonio Sociale e risorse economiche

Art. - 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dai contributi dei soci;
- 2) dai contributi volontari, finanziamenti provenienti da Enti pubblici e privati, lasciti, donazioni;
- 3) dai proventi provenienti da manifestazioni culturali, ambientaliste, scientifiche ed eventuali ricavi netti dalla vendita di pubblicazioni e prodotti promozionali;
- 4) da interessi sui capitali;
- 5) Da beni mobili ed immobili.

Art. - 14 bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio consuntivo deve contenere, al 31 dicembre, le:

- a) entrate accertate;
- b) spese accertate;
- c) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano dall'esercizio precedente;

Al conto consuntivo dovrà essere allegato la situazione patrimoniale, la consistenza dei beni, dei crediti e dei debiti accertati dalla chiusura dell'esercizio nonché la relazione del Consiglio Direttivo. Il tutto va sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti, qualora sia stato istituito, che traccia una propria relazione contenente eventuali osservazioni da presentare all'Assemblea.

Il bilancio di previsione deve contenere il programma dell'anno successivo; esso dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo, unitamente al bilancio consuntivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

L'eventuale differenza attiva risultante alla chiusura dell'esercizio, dopo le detrazioni necessarie a colmare i deperimenti annuali di mobili ed immobili, sarà utilizzata previa decisione del Consiglio Direttivo.

Titolo V Scioglimento - Norme finali

Art. - 15 Scioglimento

- 1) Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione deve essere deliberato da una assemblea generale, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, dalla maggioranza assoluta dei soci, unitamente al voto favorevole dei soci fondatori.
- 2) I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione possono essere divisi fra i soci fondatori oppure essere devoluti ad altre associazioni/organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo le indicazioni assembleari e comunque secondo quanto disposto all'articolo 5 comma 4 della legge 266/1991.

Art. - 16 norma finale o di rinvio

- 1) Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.
- 2) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento si rinvia alle norme del Codice Civile e nelle vigenti in materia.

1/01/2014
Anniciale (di)

